

FARE FORM@ZIONE

Collana del Centro di Documentazione, Ricerca Educativa
e Didattica Innovativa «Gianni Rodari» di Pontedera

17



Tagete Edizioni
Pontedera (PI)
mtagete@email.it

Tagete è Michele Quirici e Valentina Filidei

Inclusione Valdera

Vademecum per una scuola inclusiva di valorizzazione delle differenze

*A cura del Gruppo di Progetto CTI Valdera
Istituto Comprensivo "A. Pacinotti"
Scuola Polo per l'Inclusione Ambito Territoriale Pisa 19*

Pontedera gennaio 2019



Indice

Introduzioni	
Per una scuola inclusiva e di valorizzazione delle differenze	6
Inclusione e Patto di Comunità Educante in Valdera	8
Presentazione	11
Il CTI Valdera	13
La dimensione inclusiva della scuola: progettare in funzione dell'Inclusione	15
Strumenti:	
1. Cosa sono i BES / Chi sono gli alunni con BES / come individuarli	17
2. I Gruppi di lavoro per l'Inclusione	23
3. I Documenti dell'Inclusione	27
4. Fasi e procedure per l'Inclusione	34
5. Prove di Verifica e Valutazione degli alunni con BES	37
6. Prove Invalsi	41
Autonomia e successo formativo	43
Normativa di riferimento	50

INTRODUZIONI

Per una scuola inclusiva e di valorizzazione delle differenze

L'immagine in copertina di questo piccolo vademecum ci richiama al più significativo insegnamento di Don Milani, quale precursore dell'idea di "inclusione": *"niente è più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali"*. Il percorso storico-sociale e pedagogico sull'inclusione è stato lungo e faticoso, caratterizzato da tentativi più o meno felici di "inserire", "integrare" in un contesto di "normalità" tutti coloro che, per caratteristiche personali o deficit di diversa tipologia, si rapportavano in maniera "differente" nei confronti della comunità.

Quella scolastica è stata la comunità per eccellenza della sperimentazione e della ricerca di strategie di accoglienza, che ad oggi ha sostituito il termine "integrazione" scolastica con quello di "inclusione", così come suggerito dalla C.M. 8/2013 del MIUR riportante "Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

Questo lavoro frutto di riflessioni condivise e di lunghe esperienze sul campo di insegnanti delle scuole della Valdera si riferisce a questa direttiva ed alle più recenti novità legislative sul tema delle strategie di accoglienza e offerta di pari opportunità, tra cui il D.Lgs. 66/2017 applicativo della Legge 107/2015. Le insegnanti, sotto la guida del CTI dell'Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" di Pontedera e con il supporto del Cred, sono riuscite a produrre una semplice guida sul significato di bisogno educativo speciale e sulle procedure per la tutela di chi manifesta difficoltà in ambito scolastico e non solo. La diversità, in tutte le sue forme, è da considerarsi una risorsa e una ricchezza, piuttosto che un limite, e nell'ottica dell'in-

clusione si lavora per rispettare le diversità individuali: essere inclusi vuol dire avere le stesse opportunità di partecipare fornendo il proprio e personale contributo. La scuola inclusiva valorizza, dà spazio, costruisce risorse, riesce a differenziare la sua proposta formativa rispetto alla pluralità delle differenze e dei bisogni; attua sempre una didattica inclusiva, capace di rispondere alle richieste, ai bisogni e ai desideri di ogni alunno, facendo sì che egli si senta parte di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza.

Quanto è stato qui raccolto può essere una guida pratica per la realizzazione di percorsi inclusivi fin dal primo ingresso del bambino nella comunità scolastica, ferma restando la necessità di piena condivisione di strategie ed azioni fra tutti gli attori del processo di crescita, famiglia in primo luogo. Solo in questa maniera possiamo davvero sperare di colmare quelle difficoltà, quei “bisogni speciali”, anche temporanei, che i nostri studenti possono manifestare durante il loro percorso di crescita individuale e sociale.

Ringrazio il gruppo di lavoro che ha messo insieme esigenze ed esperienze diverse rispetto alle fasce di età delle proprie scuole, da quelle dell’infanzia alle scuole di secondo grado, chi le ha guidate con professionalità e puntualità, Luana Biagini figura referente del CTI Pacinotti, il Cred Valdera che ha sostenuto il progetto e continua ad investire risorse per la ricerca nel campo educativo e della pedagogia sperimentale.

Maura Biasci

Dirigente dell’I.C. A. Pacinotti

Scuola Polo per l’Inclusione Ambito Territoriale Pisa 19

Inclusione e Patto di comunità educante in Valdera

L'esperienza documentata in questo libro e gli strumenti offerti al lavoro delle scuole per sostenere e consolidare pratiche di inclusione sempre più consapevoli e coordinate a livello d'area, non può prescindere da alcuni cenni sul contesto in cui si è realizzata, proprio perché sono state le condizioni socio-culturali-politiche e le scelte condivise dalle Istituzioni che hanno permesso la sua realizzazione.

La Valdera è una delle 35 Zone territoriali, disegnate dalla Regione Toscana, in cui agiscono la Conferenza Educativa per l'Educazione e l'Istruzione, la Rete di scuole Costellazioni, il Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED) con il ruolo di supporto per la co-progettazione di un sistema integrato nell'ottica del "Diritto all'apprendimento per ogni età".

La Regione Toscana sostiene la progettazione educativa delle Zone (Legge 32/2002), destinando risorse ai progetti Educativi Zonali 0-6 e 3-18 orientati all'inclusione, contro ogni forma di disagio e contro la dispersione scolastica. Gli stessi Comuni e l'Unione Valdera d'intesa con le Istituzioni scolastiche, secondo il D.Lgs. 112/1998, articolo 139, possono esercitare iniziative per l'educazione degli adulti, le pari opportunità, la continuità verticale ed orizzontale tra i diversi ordini di scuola, interventi perequativi, prevenzione della dispersione scolastica, in un sistema educativo e dell'istruzione che sia accogliente ed inclusivo verso la reale conquista individuale del diritto di cittadinanza attiva.

La significativa e fondamentale presenza della Rete di scuole Costellazioni e la presenza della Scuola superiore Sant'Anna (che interviene con progetti educativi nelle scuole) completano il quadro degli attori territoriali che dedicano energie e risorse alla progettazione di un'idea di scuola vivace ed inno-

vativa verso più evoluti standards di qualità, anche nella lotta contro la dispersione scolastica. Nel sistema integrato gioca un ruolo importante anche l'Osservatorio delle dinamiche scolastiche provinciale e regionale perché sostiene con la messa a disposizione di dati circa la dispersione scolastica, i percorsi mirati o altre scelte che le scuole e gli Enti locali possono progettare con lo scopo di ridurre il livello di eventuali criticità. Importante è sottolineare che la condivisione della programmazione territoriale, dei progetti di rete trova il suo momento di massimo riconoscimento nella sottoscrizione del "Patto di Comunità Educante" da parte dei soggetti istituzionali prima ricordati. Il "Patto" è un documento strategico di medio periodo per la governance e lo sviluppo del sistema educativo e scolastico sottoscritto per la prima volta nell'anno 2005; nel 2016 nell'ultima stesura si inserisce tra i principi da sostenere nel "Patto" anche il sistema educativo integrato 0-6, consapevoli dell'importanza che questo primo segmento rappresenta in quell'idea di apprendimento continuo che abbraccia tutto l'arco della vita. Nel "Patto" la scuola si caratterizza come scuola aperta, innovativa, partecipata, orientata all'innovazione ed alla prevenzione e contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica. Una scuola intesa come "Bene comune" che è parte di un sistema coordinato che condivide servizi, processi, opportunità.

Per questo la formazione in servizio di educatrici/ori, insegnanti, genitori ed altri operatori adotta modalità che tendono alla partecipazione continua per una progettualità educativa condivisa, coerente con i bisogni e con le stesse finalità del sistema, per l'acquisizione di una rinnovata qualificazione professionale che si sostanzia di diverse competenze culturali, psico-pedagogiche, tecnico-professionali, metodologico-didattiche, relazionali e riflessive. Una professionalità che tiene conto dei bisogni e dei diritti dei bambini per poter

attuare proposte formative congruenti in cui bambini e ragazzi, sostenuti da educatori ed insegnanti motivati, possono costruire esperienze, conoscenze e competenze anche per vincere eventuali forme di stereotipie culturali e didattiche per una scuola davvero di e per tutti.

In questo contesto si inserisce il lavoro del gruppo di docenti che opera da diversi anni quale supporto alle attività di formazione, ricerca e consulenza del Centro Territoriale per l'Inclusione, che ha sede presso l'Istituto Comprensivo Pacinotti di Pontedera, Scuola Polo per l'Inclusione dell'Ambito territoriale Pisa 19.

Il Gruppo di Progetto costituito dai Referenti per l'Inclusione designati dagli Istituti della Rete territoriale "Costellazioni", in raccordo con il Cred Valdera (Coordinamento Zonale Scuola Educazione della Conferenza Educativa), rappresenta il nucleo fondamentale del Tavolo di Lavoro per l'Inclusione che garantisce la partecipazione di tutti i soggetti interessati, istituzionali (dagli Enti Locali ai Servizi Socio-Sanitari) e associativi.

Il "Vademecum" presentato in questa pubblicazione non è elaborazione puramente teorica di disposizioni normative o della letteratura di riferimento, ma una guida operativa per affrontare concretamente, nel quotidiano presentarsi di esigenze e criticità, le problematiche dell'inclusione. Un'operatività che nasce direttamente dal lavoro di quegli stessi docenti del Gruppo di progetto CTI che ogni giorno si confrontano con i bambini e i ragazzi e i loro individuali e concretissimi bisogni. Al ringraziamento nei loro confronti il Cred aggiunge l'impegno a sostenerne l'attività nell'ambito del Pez e della complessiva programmazione della Conferenza Educativa Zonale della Valdera.

Anna Maria Braccini
Cred Valdera
Coordinamento Zonale Educazione Scuola
della Conferenza Educativa della Zona Valdera

PRESENTAZIONE

La Scuola è luogo di educazione, socializzazione, convivenza dove s'incontrano soggetti con esigenze e richieste molteplici. Ogni individuo è infatti diverso dall'altro nel vissuto, nelle potenzialità, nelle motivazioni, nello stile cognitivo e nelle competenze acquisite. Per questo motivo ad ognuno si devono garantire quelle pari opportunità finalizzate a valorizzare la diversità, promuovere l'accoglienza e il successo formativo.

Il Vademecum è uno strumento che rappresenta e sostiene l'inclusione scolastica, incentiva l'azione dei diversi operatori e dei genitori, garantisce la circolarità delle informazioni. Si costituisce come un documento fondamentale per il personale scolastico ed educativo dal quale attingere informazioni sulle modalità di stesura e di attuazione del percorso scolastico dell'alunno con bisogni educativi speciali.

Tale strumento è teso a promuovere fra docenti, educatori, collaboratori scolastici, genitori la condivisione del significato e delle modalità di attuazione dell'inclusione degli alunni con BES, come documento di riferimento e di confronto per tutti gli Istituti appartenenti alla Rete Costellazioni.

Avvertenza

La pubblicazione del Vademecum Inclusione che riassume il lavoro di coordinamento del gruppo di progetto del CTI Valdera relativo alle pratiche e procedure in atto nelle scuole del nostro territorio, non può non tener conto della particolare fase di modifica normativa che, con il D.Lgs. 66/2017, riguarda in particolare la legge 104/1992.

Il presente Vademecum mantiene, infatti, in linea di massima il

referimento alla normativa in atto prima del D.Lgs. 66/2017, a cui si riconduce la concreta operatività delle scuole della Valdera; in riquadri a parte sono presentate le novità più significative del decreto in attesa delle indicazioni ministeriali sulla loro concreta attuazione.

In assenza di tali strumenti applicativi ci è sembrato opportuno documentare il riferimento alle disposizioni precedenti e, contemporaneamente, presentare le novità su cui avviare la fase di adeguamento alla normativa di recente entrata in vigore.

In questo modo si potrà facilitare l'attuazione delle novità, ma nella valorizzazione delle esperienze avviate, per non perdere l'importante lavoro svolto in Valdera nel coordinare procedure e pratiche di inclusione ormai largamente condivise nelle nostre scuole.

IL CTI VALDERA

Il Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) è un organo di coordinamento, a livello di rete territoriale, delle strutture di supporto per l’inclusione.

Insieme ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) previsti a livello provinciale, i CTI rappresentano *“l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai Bisogni Educativi Speciali [...] collaborano con le altre risorse territoriali nella definizione di una rete di supporto al processo di integrazione, con particolare riferimento [...] al potenziamento del contesto scolastico mediante le nuove tecnologie, ma anche offrendo un ausilio ai docenti secondo un modello cooperativo di intervento”* (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012).

La costituzione di un Gruppo di lavoro per l’avvio del CTI è stata inserita tra gli interventi per l’anno scolastico 2013/14 previsti dall’Unione Valdera (*“Percorsi e progetti per sostenere integrare l’offerta formativa degli istituti scolastici”*) anche in base alle indicazioni della Conferenza di Servizio fra i Dirigenti della Rete *“Costellazioni”* costituita fra gli Istituti Scolastici della Valdera.

Il Gruppo di lavoro, con il supporto del CRED Valdera, ha iniziato un percorso per raccordare i bisogni delle scuole alle disponibilità e alle opportunità del Centro e per determinare l’adeguamento di tali disponibilità alle esigenze del territorio al fine di prevenire il disagio e favorire l’inclusione e l’accoglienza.

Il 25 novembre 2014 si è svolta una giornata seminariale dedicata alla definizione del programma CTI 2014-2015 nel corso della quale è stato sottoscritto l’Accordo di Rete da parte dei Dirigenti Scolastici della rete Costellazioni e dei rappresentanti dell’Unione Comuni Valdera - Conferenza Educativa di Zona.

L’Ufficio Scolastico Regionale, con decreto n. 29 del 27 marzo 2015, ha costituito la rete CTS/CTI e la direzione del CTI è stata affidata al Dirigente Scolastico dell’I. C. *“A. Pacinotti”* Pontedera che è diventato Scuola Polo per l’Inclusione.

Il CTI VALDERA opera nei seguenti settori:

- ✓ Formazione del personale docente, degli educatori, dei genitori, degli addetti all'assistenza e dei collaboratori scolastici
- ✓ Documentazione didattica, produzione e messa in rete di materiali didattici
- ✓ Definizione di una modulistica, per alunni con BES, condivisa da tutti gli Istituti della rete
- ✓ Attività di continuità e di raccordo tra le scuole di I grado e di II grado
- ✓ Consulenza e attività di sportello per insegnanti, genitori e alunni sulla normativa, le opportunità e i servizi, la sperimentazione di metodologie didattiche finalizzate all'inclusione, l'utilizzo delle tecnologie informatiche nei processi di inclusione scolastica per il recupero delle abilità cognitive e di apprendimento - lo sportello è strutturato sul modello di colloqui individuali, è tenuto dai docenti referenti CTI ed ha sede in diversi Istituti Comprensivi facenti parte della rete
- ✓ Rapporti interistituzionali: coordinamento con CTS Pisa e con i CTI della Val d'Elsa e Val di Cecina, con le strutture Asl, le associazioni, i soggetti del privato-sociale comunque interessati ai temi dell'inclusione e all'erogazione dei relativi servizi; indicazioni e supporto agli enti locali, nella Conferenza educativa di Zona, per l'elaborazione dei PEZ (Piano Educativo Zonale) annuali; contributo alla verifica dei bisogni e alla valutazione dei risultati degli interventi
- ✓ Diffusione della cultura dell'inclusione.

Informazioni, materiali di formazione, documenti sono presenti sul sito del CTI <http://ctivaldera.wixsite.com/ctivaldera>

LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA: PROGETTARE IN FUNZIONE DELL'INCLUSIONE

Il Collegio dei docenti ha il compito di definire il curricolo in **direzione inclusiva**, come prescritto dalla normativa vigente.

Due sono gli strumenti fondamentali di cui dispone e che devono trovare tra loro una stretta coerenza: il **PTOF (Piano triennale Offerta Formativa)** e, all'interno di esso, il **PAI (Piano Annuale Inclusione)** secondo la definizione della C.M. 8 del 6 marzo 2013. La normativa precisa che le scuole devono esplicitare nel PTOF *“un concreto impegno programmatico per l'inclusione”* vale a dire che ogni istituzione scolastica, dopo *“un'attenta lettura del grado di inclusività e degli obiettivi di miglioramento”* deve definire gli ambiti su cui intervenire: *“l'insegnamento curricolare, la gestione delle classi, l'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, le relazioni tra docenti, alunni e famiglie”*.

È altresì necessario che nel PTOF siano esplicitati i *“criteri e le procedure di utilizzo delle risorse professionali presenti”*. A tal proposito viene raccomandata la logica qualitativa che si basa su un *“progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari”*.

È opportuno, infine, che le scuole, nel PTOF dichiarino il loro *“impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale”*.

È necessario agire nelle classi sul piano della didattica e dell'orientamento perché è soprattutto nel contesto classe che si realizza pienamente l'inclusione.

È compito della **scuola inclusiva**, pertanto, destinare una particolare attenzione al processo di orientamento per tutti gli studenti che manifestano bisogni educativi speciali, progettando azioni specifiche ad essi dedicate, in una logica di sviluppo e di continuità formativa coerente e funzionale.

Per fare ciò è necessario dotarsi di adeguati strumenti e in particolare pensare ad una progettualità esplicita e condivisa anche a livello di rete territoriale, oltre che con le famiglie degli stessi studenti: si tratta di individuare i percorsi più funzionali rilevando le attitudini,

sostenendone le vocazioni e superando stereotipi e preclusive canalizzazioni delle scelte.

Al **Piano per l’Inclusione**, infine, il D.Lgs. 66/2017 attribuisce il compito di definire *“le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica”*.

STRUMENTI

1. COSA sono i BES / CHI sono gli alunni con BES /COME individuarli

I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono quelle particolari esigenze educative che possono manifestare gli alunni, anche solo per determinati periodi, “...per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (***Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012***)

Il concetto di BES si basa su una visione globale della persona, che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*), fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001).

Norme primarie di riferimento sono state la legge 104/1992 per la disabilità, la legge 53/2003 per il tema della personalizzazione, la legge 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA.

La ***Direttiva*** estende l'area delle difficoltà prese in considerazione quali, ad esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività, nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il tema dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Essa, inoltre, insieme alle successive note ministeriali, sposta definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione alla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, poiché “*delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto degli studenti in situazione di difficoltà*” (C.M. 8 del 6 marzo 2013), evidenziando il ruolo fondamentale dell'azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti di realizzare la

personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso l'utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e di strumenti compensativi, con una specifica attenzione alla “*distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento*” (Nota 2563 del 22 novembre 2013)

Tale **Direttiva** riassume i BES in tre categorie principali:

- quella della **disabilità** oggetto della legge 104/92
- quella dei **disturbi evolutivi specifici (i disturbi specifici dell'apprendimento - DSA -** oggetto della legge 170/10, e gli **altri** previsti dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012)
- quella dello **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.**

Inoltre esistono anche altri disturbi o situazioni non menzionati specificamente dalla **Direttiva**, quali ad esempio i disturbi dell'apprendimento non specifici, i disturbi d'ansia, gli alunni “*gifted*” (plus-dotati intellettivamente).

L'individuazione della presenza di alunni in situazione di BES e la scelta di un intervento didattico specifico devono avvenire dopo una rilevazione dell'esistenza di difficoltà nelle attività scolastiche attraverso **un'osservazione sistematica**, dunque NON un semplice “guardare” occasionale o un “etichettare”, ma un'analisi a tutto campo dello studente. Per intervenire in modo precoce, sostenendo l'emotività dell'alunno e per favorire una corresponsabile partecipazione e coinvolgimento della famiglia, è opportuno **intensificare i colloqui** con i genitori per condividere strategie e modalità educative, **usufruire di materiale didattico adeguato alle difficoltà**, attivare percorsi didattici più idonei, predisporre l'ambiente scolastico ed eventualmente redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

**BES - Alunni con Bisogni Educativi Speciali:
DISABILITÀ - Legge 104/92**

TIPOLOGIA	INDIVIDUAZIONE	AZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Disabilità intellettiva • Disabilità motoria • Disabilità sensoriale • Disturbi pervasivi dello sviluppo • Pluridisabilità • Altro 	<ul style="list-style-type: none"> • Certificazione dall'ASL 	<ul style="list-style-type: none"> • Osservazione sistematica • Redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) nell'individuazione dei <ul style="list-style-type: none"> - percorsi per obiettivi essenziali nella scuola primaria; - percorsi differenziati con conseguimento del diploma nella Scuola Secondaria 1° grado; - percorsi differenziati con conseguimento dell'Attestato delle competenze nella Scuola Secondaria 2° grado - percorsi per obiettivi essenziali (con conseguimento del Diploma nella Scuola Secondaria 2° grado) <p style="text-align: right;"><i>È previsto l'insegnante di sostegno</i></p>

***BES - Alunni con Bisogni Educativi Speciali:
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI***

***DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
LEGGE 170/2010***

TIPOLOGIA	INDIVIDUAZIONE	AZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Dislessia • Disortografia • Disgrafia • Discalculia 	<ul style="list-style-type: none"> • Certificazione dall'ASL o enti accreditati 	<ul style="list-style-type: none"> • Osservazione sistematica • Redazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) da parte del Consiglio di Classe o team docenti contenente: <ul style="list-style-type: none"> - strategie educative e didattiche - strumenti compensativi / misure dispensative - valutazioni personalizzate <p><i>Non previsto l'insegnante di sostegno</i></p>

ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012

TIPOLOGIA	INDIVIDUAZIONE	AZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Disturbi specifici linguaggio • Disturbo della coordinazione motoria (disprassia) • Disturbo delle abilità non verbali • Disturbo dello Spettro Autistico lieve • Disturbo Attenzione e Iperattività (ADHD) • Funzionamento cognitivo limite (borderline cognitivo) • Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP) • Altro 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione/ diagnosi clinica e osservazioni sul processo di apprendimento verbalizzate dal Consiglio di classe o team docenti (C. M. 8/2013) 	<ul style="list-style-type: none"> • Osservazione sistematica • Eventuale redazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) se ritenuto opportuno dal Consiglio di Classe o team docenti, contenente: <ul style="list-style-type: none"> - strategie educative e didattiche - strumenti compensativi - valutazioni personalizzate <p style="text-align: center;"><i>Non previsto l'insegnante di sostegno</i></p>

**BES - Alunni con Bisogni Educativi Speciali:
SVANTAGGIO - Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012**

TIPOLOGIA	INDIVIDUAZIONE	AZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Svantaggio socio-economico • Svantaggio linguistico – culturale: alunni non italofofoni di recente immigrazione (C. M. 24/2006 e Linee Guida C. M. 2/2010) • Disagio comportamentale/relazionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione servizi sociali) • Considerazioni pedagogiche e didattiche verbalizzate dal Consiglio di classe o team docenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale redazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) da parte del Consiglio di Classe o team docenti contenente: <ul style="list-style-type: none"> - percorsi individualizzati/personalizzati; - strategie educative e didattiche - strumenti compensativi - misure dispensative - valutazioni personalizzate <p style="text-align: right;"><i>Non previsto l'insegnante di sostegno</i></p>

Una precisazione dalla nota 2563 del 22 novembre 2013:

“In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato... tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria”.

2. I Gruppi di lavoro per l'inclusione

Attualmente, in attesa della piena operatività di quanto previsto dal D.Lgs. 66/2017, i principali gruppi di lavoro che operano nelle scuole della Valdera per l'inclusione e l'integrazione degli alunni con BES sono il GLI e il GLHO (ex GLIC)

GLI - Gruppo di Lavoro per l'inclusione

COMPOSIZIONE	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Scolastico, Docente Vicario, Collaboratori del Dirigente Scolastico • Funzioni Strumentali • Rappresentanti dei genitori degli alunni BES frequentanti la scuola • I suoi componenti sono integrati da altre risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola o esterne, in modo da assicurare un efficace intervento sulle criticità all'interno delle classi ed un miglioramento delle azioni intraprese 	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevazione dei BES presenti nella scuola • Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento, in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione • Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi • Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola • Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 c. 5 della legge 122/2010 • Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)
CONVOCAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Due volte l'anno

GLHO (ex Glic) - Gruppo di Lavoro per l'handicap operativo

COMPOSIZIONE	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente o Funzione Strumentale BES o Docente Vicario • Docente Coordinatore di classe/Team • Docente di sostegno • Assistente specialistico se presente • Assistente educatore se presente • Operatori della ASL che si occupano del caso (l'Unità multidisciplinare di cui all'art. 3 del DPR 24 febbraio 1994) • Genitori • Collaboratori scolastici se coinvolti nel progetto • Qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dell'alunno, anche su richiesta della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborare il Profilo Dinamico Funzionale ed il Piano Educativo Individualizzato e verificarne l'attuazione e l'efficacia
CONVOCAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Almeno due volte l'anno

Questi invece sono i Gruppi per l'inclusione scolastica previsti dal D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017

*A livello di singola istituzione scolastica è previsto solo il **GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione** con la composizione e i compiti indicati in tabella*

GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (D.Lgs. 66/2017)

COMPOSIZIONE	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> • Presieduto dal Dirigente Scolastico è composto da: • Docenti curricolari • Docenti di sostegno • Personale ATA • Specialisti della Azienda sanitaria locale <p>In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità.</p> <p>Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione • Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
<p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.</p>	

A livello di Ufficio Scolastico Regionale e di Ambito territoriale sono istituiti rispettivamente i seguenti Gruppi di lavoro:

GLIR - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (D.Lgs. 66/2017)

COMPOSIZIONE	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> • Presieduto dal Dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. • Prevede la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola- territorio-lavoro • Supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) • Supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola

GIT - Gruppo per l'Inclusione Territoriale (D.Lgs. 66/2017)

COMPOSIZIONE	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> • Un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede • Tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale • Due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione • Uno per il secondo ciclo di istruzione <p><i>per il coordinamento dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato dai rappresentanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità • degli Enti locali e delle Aziende sanitarie locali 	<ul style="list-style-type: none"> • Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR

3. I Documenti dell'Inclusione

Certificazione, Relazione clinica, Diagnosi Funzionale (DF) e Profilo Dinamico Funzionale (PDF) sono i documenti necessari alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Didattico Personalizzato (PDP), come da normativa precedente al D. Leg. 66/2017

Certificazione

Cosa è	Chi la redige	Quando si redige
Documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge: – Legge 104/1992 – Legge 170/2010 (Nota 2563 del 22 novembre 2013)	Strutture pubbliche (ASL) I servizi Asl o Centri/ équipes accreditati (nel caso della legge 170/2010)	<i>È redatta</i> durante tutto il corso dell'anno scolastico <i>Si aggiorna</i> in caso di legge 104/1992 : alla scadenza della certificazione in caso di legge 170/2010 : al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e ogniqualvolta sia necessario

Relazione clinica/Diagnosi

Cosa è	Chi la redige	Quando si redige
“Per diagnosi si intende invece un giudizio clinico attestante la presenza di una patologia o di un disturbo” (Nota 2563 del 22 novembre 2013)	Un medico, uno psicologo o comunque uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie	<i>È redatta</i> durante tutto il corso dell'anno scolastico. <i>Si aggiorna</i> periodicamente a cura dello specialista in relazione all'evoluzione dell'alunno

Diagnosi funzionale (DF)

Cosa è	Chi la redige	Quando si redige
<p>“Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap” <i>D.P.R. 24 febbraio 1994</i></p>	<p>Operatori ASL</p>	<p>Successivamente alla certificazione e prima di redigere il PDF; è rinnovata ad ogni passaggio fra un ordine di scuola all’altro e/o secondo i tempi indicati dal D.P.C.M. 185 del 23 febbraio 2006.</p>

Profilo Dinamico funzionale (PDF)

Cosa è	Chi la redige	Quando si redige
<p>“Il Profilo Dinamico Funzionale deve indicare il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).” <i>D.P.R. 24 febbraio 1994</i></p>	<p>Operatori ASL, docenti, genitori (art.12, c. 5 e 6 della legge 104/1992).</p>	<p>Nel passaggio da un ordine di scuola all’altro entro due mesi dall’inizio del primo anno scolastico</p>

Le principali **modifiche alla Legge 104/1992** introdotte con il **D. Lgs. 66 del 13 aprile 2017** riguardano le Commissioni mediche che devono procedere all'accertamento della condizione di disabilità e il Profilo di funzionamento che sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale

<p>Le Commissioni mediche</p>	<p>Le commissioni mediche per l'accertamento della disabilità sono composte da</p> <ul style="list-style-type: none"> - un medico legale, che assume le funzioni di presidente - da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto
	<p>Tali commissioni sono integrate da</p> <ul style="list-style-type: none"> - un assistente specialistico o dall'operatore sociale individuati dall'ente locale - un medico INPS
<p>Il Profilo di funzionamento</p> <p>sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale</p> <p>(soppresso il D.P.R. 24 febbraio 1994)</p>	<p>È redatto, successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, secondo i criteri della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)</p>
	<p>È il documento propedeutico alla predisposizione del Progetto Individuale (<i>di competenza dell'ente locale</i>) e del PEI</p> <p>Definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l'inclusione scolastica</p>
	<p>È redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona - uno specialista in neuropsichiatria infantile - un terapeuta della riabilitazione - un assistente sociale o rappresentante dell'Ente locale che ha in carico il soggetto <p>È redatto con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, preferibilmente un docente della scuola frequentata.</p>
	<p>È aggiornato ad ogni grado di istruzione o per diverse condizioni di funzionamento della persona</p>

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) e il PDP (Piano Didattico Personalizzato) sono i documenti nei quali le Istituzioni scolastiche esplicitano e formalizzano le modalità didattiche personalizzate, le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno, i criteri di valutazione, gli strumenti compensativi/le misure dispensative, le attività di recupero individualizzato, al fine di assicurare una continuità didattica e una condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

Il PEI e il PDP a confronto

	PDP	PEI
CHI lo redige	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di classe/ team docenti in raccordo con la famiglia. 	<ul style="list-style-type: none"> • GLHO (Gruppo di lavoro Handicap Operativo)
QUANDO si redige	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il primo trimestre dell'anno scolastico di riferimento • Nel caso di diagnosi presentata in corso d'anno (comunque non oltre il 31 marzo) deve essere redatto in tempo utile per le valutazioni in itinere e finali 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il primo trimestre dell'anno scolastico di riferimento
COSA deve contenere	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione dell'alunno (dati anagrafici, tipologia del disturbo...) • Obiettivi e contenuti per ciascuna materia • Metodologie/strategie didattiche adeguate • Strumenti compensativi e/o dispensativi indicati nella certificazione rilasciata dall'USL o da Enti accreditati dall'USR. • Prove di verifica e valutazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione dell'alunno (dati/scheda riepilogativa) • Sintesi dei documenti • Scheda iniziale sulle abilità • Obiettivi didattici, metodologia e strumenti, modalità di valutazione per ogni area disciplinare • Verifica finale • Proposte per l'anno scolastico successivo

PER CHI si redige	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligatorio per gli alunni con DSA previsto dalla legge 170/2010 • Facoltativo per gli alunni con BES non ricompresi fra quelli previsti dalla legge 170/2010, anche in presenza di diagnosi/ relazione clinica • Facoltativo per gli alunni con gli altri BES individuati dal CdC/team docenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Alunni diversamente abili legge 104/1992 (obbligatorio)
DA CHI deve essere firmato	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Insegnanti del consiglio di classe/team docenti • Genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Da tutti i componenti del GLHO (docenti, operatori socio-sanitari, genitori)
QUANDO deve essere aggiornato	<ul style="list-style-type: none"> • Ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei bisogni e/o nelle difficoltà dell'alunno 	<ul style="list-style-type: none"> • Periodicamente (preferibilmente entro ottobre/novembre – maggio/ giugno di ogni anno)

Se nei casi previsti dalla legge 104/1992 è obbligatoria l'elaborazione del PEI, il PDP è obbligatorio solo per gli alunni DSA previsti dalla legge 170/2010: *«anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione».*

(Nota 2563 del 22 novembre 2013)

Queste invece sono le formulazioni relative al Pei in base al D. Lgs. 66 del 13 aprile 2017 a modifica dell'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992:

	PEI
CHI lo redige	<ul style="list-style-type: none"> • È elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali che interagiscono con la classe e il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare
QUANDO si redige	<ul style="list-style-type: none"> • È redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona • Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione
COSA deve contenere	<ul style="list-style-type: none"> • Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie • Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata • Definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione • Indica le modalità di coordinamento degli interventi e la loro interazione con il Progetto individuale
PER CHI si redige	<ul style="list-style-type: none"> • Alunni diversamente abili Legge 104/1992 (obbligatorio) tenendo conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento
QUANDO deve essere aggiornato	<ul style="list-style-type: none"> • È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni

Il Piano per l'Inclusione

Il D. Lgs. 66 del 13 aprile 2017 interviene anche sul Piano per l'Inclusione, all'articolo 8:

“1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili”.

Nella definizione e attuazione del Piano di inclusione - come aggiunge il successivo articolo 9 - un ruolo fondamentale è svolto dal GLI che per questo *“si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica”.*

Inoltre, al fine di realizzare il Piano di inclusione il GLI *“collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio”* a partire dalla *“scuole polo per l'inclusione”* e dalle *“reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione”.*

4. Fasi e procedure per l'inclusione

FASE 1:

Accesso all'osservazione specialistica

SCUOLA	FAMIGLIA	SPECIALISTI (ASL o Enti Accreditati)
<ul style="list-style-type: none"> • Gli insegnanti parlano con i genitori, comunicano le difficoltà registrate e consigliano una osservazione specialistica 	<ul style="list-style-type: none"> • I genitori possono rivolgersi ad uno specialista e/o ente accreditato privato di loro fiducia • I genitori si rivolgono al pediatra/medico di base per presentare le difficoltà rilevate dagli insegnanti e richiedere l'impegnativa per l'accesso alla prima visita di valutazione presso l' UFSMIA • I genitori chiedono l'appuntamento tramite CUP e provvedono ad accompagnare il bambino dagli specialisti 	<ul style="list-style-type: none"> • Attivano un percorso di osservazione multidisciplinare. • Al termine del percorso consegnano un documento ai genitori i quali potranno presentarlo alla scuola per tutti gli usi consentiti dalla normativa

Nel caso in cui il documento redatto dagli specialisti ravvisi la possibilità di accedere alle tutele delle legge 104/92, si veda la successiva FASE 2 percorso 1; nel caso invece di difficoltà di diversa natura o riconducibili a disturbi evolutivi specifici si veda il percorso 2.

FASE 2:***Percorso 1 - ACCESSO ALLE TUTELE DELLA LEGGE 104/1992***

SPECIALISTI (ASL o Enti Accreditati)	FAMIGLIA	SCUOLA
<ul style="list-style-type: none"> • Gli specialisti, al termine dell'osservazione, rilasciano una relazione in cui vi sono gli estremi per l'accesso alle tutele previste dalla Legge 104/1992 	<ul style="list-style-type: none"> • La famiglia tramite patronato acceDE alla Commissione per l'accertamento dell'handicap 	<ul style="list-style-type: none"> • La scuola inserisce l'Accertamento di handicap ex Legge 104/1992 e la Diagnosi Funzionale sulla Piattaforma Ministeriale per procedere alla richiesta delle ore di insegnante di sostegno
<ul style="list-style-type: none"> • A seguito della domanda di accesso alla Commissione medico-legale, l'ASL dispone la visita 	<ul style="list-style-type: none"> • La famiglia conduce il bambino alla visita medico-legale 	
<ul style="list-style-type: none"> • La Commissione può rilasciare un certificato provvisorio che attesta la certificazione ai sensi della Legge 104/1992 	<ul style="list-style-type: none"> • La famiglia consegna alla scuola il documento 	
<ul style="list-style-type: none"> • L'INPS rilascia l'accertamento di handicap con eventuale termine di rivedibilità. Il documento definitivo con validità legale viene inviato alla famiglia per raccomandata. La certificazione rilasciata può essere con GRAVITÀ (Art. 3, c. 3) o senza (Art. 3, c. 1) 	<ul style="list-style-type: none"> • I genitori si recano dall'Assistente Sociale del distretto socio sanitario e attivano il percorso per i futuri interventi scolastici • In caso di gravità, possono far richiesta ai servizi sociali dell'Assistenza Specialistica in orario scolastico 	
<ul style="list-style-type: none"> • Si costituisce il Gruppo operativo multidisciplinare che, in collaborazione con famiglia e scuola, può decidere se concedere operatori specializzati che lavorino a scuola, elabora e consegna alla famiglia la Diagnosi Funzionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna alla scuola della Diagnosi Funzionale 	
<p>Attivate tutte le procedure, scuola-famiglia-ASL costituiranno il GLHO (gruppo di lavoro sul bambino) che provvede alla progettazione degli interventi, alla loro realizzazione e verifica in due o più incontri annuali.</p> <p>Viene elaborata la VALUTAZIONE DIAGNOSTICO-FUNZIONALE è aggiornata ad ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia e comunque ogni qual volta si renda necessario.</p> <p>L'ultimo anno di ogni ordine di scuola il GLHO organizza il passaggio delle informazioni funzionali all'accoglienza ed all'inclusione dell'alunno all'ordine successivo</p>		

FASE 2:***Percorso 2 - ACCESSO ALLE TUTELE DELLA LEGGE******170/2010 E C.M. 8/3/2013***

SCUOLA	FAMIGLIA	SPECIALISTI
<ul style="list-style-type: none"> • La scuola prende atto della documentazione consegnata dalla famiglia e condivide le strategie educative 	<ul style="list-style-type: none"> • La famiglia collabora con la scuola nella condivisione delle strategie e procedure da seguire. • La famiglia collabora alle azioni concordate con la scuola o sottoscritte nel PDP 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli specialisti si rendono disponibili per sostenere scuola e famiglia secondo le proprie competenze

*Queste, in sintesi, le novità procedurali nell'accesso all'osservazione specialistica e alle tutele previste dalla LEGGE 104/92 per la disabilità, in base al decreto **D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017***

FAMIGLIA	SPECIALISTI (Inps, Asl: medico legale, specialisti, operatori sociali)	SCUOLA ed ente locale
<ul style="list-style-type: none"> • Anche su segnalazione della scuola, la famiglia presenta la domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva all'INPS • I genitori trasmettono la certificazione di disabilità all'Unità di valutazione multidisciplinare, l'ente locale e all'istituzione scolastica per la predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le Commissioni mediche previste dalla normativa provvedono all'accertamento della condizione di disabilità • L'Unità di valutazione multidisciplinare redige il Profilo di Funzionamento secondo i criteri della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) 	<p>Sulla base della Certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>la scuola</i> predispone il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e procede ad attivare le misure di sostegno e le risorse per la progettazione e la realizzazione degli interventi e la loro verifica periodica • <i>l'Ente locale</i> in collaborazione con la scuola e la famiglia predispone il Progetto individuale, tenendo conto della Certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento

5. Prove di Verifica e Valutazione degli alunni BES

Chiarito preliminarmente che Verifica e Valutazione non sono sinonimi, le verifiche per gli studenti **BES** devono essere preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti ed effettuate in relazione al **PDP** (se presente) o al **PEI** e con l'uso degli strumenti compensativi e/o con le misure dispensative (se previste).

Verifiche e valutazioni nella scuola primaria e secondaria di 1° grado

	Valutazioni intermedie/ Esami di Stato	Certificazione delle Competenze
ALUNNI con DISABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche uguali e/o semplificate e/o differenziate • Valutazione concordata dal Consiglio di Classe o team docenti • Conseguimento del Diploma di istruzione secondaria di 1° grado • Attestazione delle competenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Modello nazionale • Modello nazionale accompagnato da nota esplicativa in riferimento agli obiettivi specifici del PEI (D.M. 742/17)
ALUNNI con DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDI- MENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche coerenti con quanto stabilito nel PDP • Valutazione sulla base dei criteri stabiliti nel PDP • Dispensa dalla lingua scritta straniera(*) • Esonero dalla lingua straniera(**) 	<ul style="list-style-type: none"> • Modello nazionale • Modello nazionale con adeguamenti alla dispensa (*) o esonero dalla lingua straniera (**)
ALUNNI con ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti • Valutazione non solo sommativa ma anche formativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Modello nazionale

(*) Dispensa dalla lingua straniera scritta

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere stabilita sia in corso d'anno sia in sede di esame di Stato. Devono, però, ricorrere le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;
2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia;
3. approvazione da parte del Cdc/Team docenti confermando la dispensa, in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e degli interventi di natura pedagogico-didattica.

In sede di esami di Stato modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono deliberati dalla Commissione d'esame, presieduta dal Presidente, sulla base della documentazione fornita dai Cdc e secondo quanto indicato dalle circolari e dalle O.M. in vigore.

In caso di dispensa, al termine del percorso scolastico (Scuola secondaria 1° e 2° grado) lo studente conseguirà il diploma. Nella certificazione delle competenze si farà riferimento alla sola dimensione orale.

(**) Esonero dalla lingua straniera

L'esonero è previsto nei casi di particolare gravità anche in comorbilità con altri disturbi ed altre patologie.

Lo studente può essere esonerato dall'insegnamento della lingua straniera se sussistono le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA, attestante la particolare gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di esonero;
2. richiesta di esonero presentata dalla famiglia;
3. approvazione dell'esonero dall'insegnamento della lingua straniera da parte del Cdc con la conseguente previsione di seguire un percorso didattico personalizzato.

In caso di esonero, al termine del percorso scolastico (Scuola secondaria 2° grado) lo studente non conseguirà il diploma, ma solo l'attestato di credito formativo (D.Lgs. 62 del 13 Aprile 2017). Nella certificazione delle competenze non sarà compilata la sezione relativa alla lingua straniera (Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione).

Verifiche e valutazioni nella scuola secondaria di 2° grado

	Modalità di Verifica e Valutazioni intermedie	Esame di Stato
ALUNNI con DISABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche differenziate in base al PEI • Verifiche personalizzate in base al PEI “equipollenti” (*) attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - strumenti compensativi - misure dispensative • Uso di un assistente per l'autonomia (**) • Tempi più lunghi o meno esercizi • Valutazione del contenuto e non della forma • Valutazione in base alla situazione soggettiva <i>Si possono personalizzare liberamente modi e contenuti della valutazione in base alle esigenze del progetto educativo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Esame con prove differenziate in base a quanto previsto dal PEI (per alunni con programmazione differenziata) • Esame con prove personalizzate in base a quanto previsto nel PEI “equipollenti” (*) (per alunni con programmazione curriculare/per obiettivi minimi) • Strumenti compensativi • Assistente per l'autonomia e la comunicazione(**) • Tempi più lunghi o meno esercizi • Valutazione del contenuto e non della forma <i>Gli alunni con programmazione differenziata conseguono un attestato di frequenza con certificazione delle competenze</i> <i>Gli alunni con programmazione curriculare/per obiettivi minimi conseguono il Diploma di istruzione secondaria di 2° grado</i>
	Modalità di Verifica e Valutazioni intermedie	Esame di Stato
ALUNNI con DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi più lunghi o meno esercizi • Strumenti compensativi • Verifiche strutturate (adattare/facilitare) <i>(D.M. 5669/11)</i> • Valutazione del contenuto e non della forma • Assistente per la lettura ad alta voce (facilitatore) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stessa prova • Tempi più lunghi • Strumenti compensativi • Dispensa dallo scritto per la seconda lingua (prova orale equipollente) • Valutazione del contenuto e non della forma • Assistente per la lettura ad alta voce (facilitatore)
ALUNNI con ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	<ul style="list-style-type: none"> • Stessa prova • Strumenti compensativi • Eventuale assistente per lettura ad alta voce (se richiesto dal PDP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stessa prova • Strumenti compensativi • Eventuale assistente per lettura ad alta voce (se richiesto dal PDP)

(*) **Verifiche equipollenti** → «possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame».

Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'articolo 318 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame, sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione, in forma riservata, fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio (*O.M. Esami di Stato*).

(**) **Assistente per l'autonomia e la comunicazione** → ha il compito di consentire al candidato disabile di sostenere il suo esame in autonomia (non è un facilitatore). L'assistente interviene nella prova come definito in sede di PEI (supporto all'autonomia, mediatore, organizzatore, facilitatore...)

Norma generale: Tutte le personalizzazioni proposte all'esame **devono essere state prima indicate** chiaramente nel documento di programmazione (**PEI** per la disabilità, **PDP** per i DSA e gli altri alunni con BES).

6. Prove INVALSI

Le prove Invalsi non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme. Esse non fanno più parte dell'Esame di Stato ma costituiscono un momento distinto del processo valutativo del primo ciclo di Istruzione.

L'articolo 7 del D.Lgs. 62/2017 introduce importanti novità riguardo alle prove INVALSI a conclusione del primo ciclo di istruzione.

1^a novità: le prove INVALSI non fanno più parte dell'esame di Stato, si svolgono solo nella classe 2^a e 5^a della scuola primaria, 3^a della scuola secondaria di 1° grado, nella classe 2^a della secondaria di 2° grado.

2^a novità: è introdotta la prova d'inglese, quindi le prove saranno tre: italiano, matematica e inglese

3^a novità: la durata di ciascuna prova è di 90 minuti invece di 75 minuti.

4^a novità: la correzione è centralizzata e non è effettuata dai docenti.

In particolare per gli alunni con BES:

INVALSI	ALUNNI con DISABILITA'	ALUNNI con DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	ALUNNI con ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Svolgimento	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano alle prove standardizzate e/o differenziate (artt. 4 e 7) • Possono essere esonerati 	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano alle prove standardizzate (<i>Requisito di ammissione all'Esame di Stato</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano alle prove standardizzate
Tipo di prova	<ul style="list-style-type: none"> • Standardizzata • Differenziata 	<ul style="list-style-type: none"> • Standardizzata 	<ul style="list-style-type: none"> • Standardizzata
Misure compensative	<ul style="list-style-type: none"> • Sì (per tutte e tre le prove) se previste dal Pei 	<ul style="list-style-type: none"> • Sì (per tutte e tre le prove) se previste dal PDP 	<ul style="list-style-type: none"> • No

Misure dispensative	<ul style="list-style-type: none"> • Sì (per tutte e tre le prove) se previste dal Pei 	<ul style="list-style-type: none"> • Prova d'inglese: dispensa dall'intera prova o da una delle due parti: reading/listening (In entrambi i casi diritto di ammissione all'Esame di stato) 	<ul style="list-style-type: none"> • No
Certificazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none"> • Rilasciata dall'Istituto di Valutazione in caso di prova standardizzata • Rilasciata dalla scuola in caso di prova differenziata 	<ul style="list-style-type: none"> • Rilasciata dall'Istituto di Valutazione in caso di svolgimento delle tre prove standardizzate. • Rilasciata dalla scuola in caso di dispensa dalla prova di inglese 	<ul style="list-style-type: none"> • Rilasciata dall'Istituto di Valutazione

AUTONOMIA E SUCCESSO FORMATIVO

Come documento conclusivo del presente opuscolo, si ritiene opportuno pubblicare la nota Miur – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. 1143 del 17 maggio 2018, a firma di Rosa De Pasquale.

Insieme al documento di lavoro “L'autonomia scolastica per il successo formativo” dell'agosto 2018, la nota introduce importanti spunti di riflessione sull'evoluzione delle indicazioni ministeriali in merito alla tematica BES. Contributi significativi per orientare e aiutare il concreto lavoro delle scuole nel loro impegno per una didattica sempre più inclusiva di riconoscimento e valorizzazione delle differenze.

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Prot. N. 0001143 - 17/05/2018

Ai	Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Ai	Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado

Oggetto: L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.

L'educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali dell'uomo e presupposti indispensabili per la realizzazione personale di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento prioritario per superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione. È evidente che in questo periodo storico, colmo di criticità, contraddizioni ma anche di grandi opportunità, convivono enormi differenze culturali, sociali ed economiche per ciò che concerne le possibilità di benessere e di qualità della vita. In tale contesto il sistema educativo e di istruzio-

ne rappresenta “(...) *il fulcro dello sviluppo sia della persona che della comunità; il suo compito è quello di consentire a ciascuno di sviluppare pienamente il proprio talento e di realizzare le proprie potenzialità*”¹. Per questo la scuola è il luogo dove il diritto all’educazione e all’istruzione diventa dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva. La scuola del nuovo millennio tiene conto di due dimensioni equamente importanti: da una parte, la cura e il dovere di riconoscere l’unicità delle persone e rispettarne l’originalità e, dall’altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati nell’ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio fra persona e gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto civile. Laddove l’istituzione scolastica perda di vista la persona per il sistema, o viceversa, rischia di divenire uno “(...) *strumento di differenziazione sempre più irrimediabile*”². Il Regolamento dell’Autonomia scolastica, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, all’articolo 4 descrive le scuole come le istituzioni che “(...) *concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo*”.

Anche la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e i successivi decreti legislativi rafforzano ulteriormente l’autonomia scolastica “(...) *per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo*”³ nonché il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di ognuno. Tale finalità costituisce l’obiettivo principale del sistema scuola del nostro Paese. Nello svolgimento di questa funzione, le istituzioni scolastiche possono avvalersi di tutti gli strumenti di pianificazione strategica previsti dalla normativa, sia a livello di scuola che di singola classe. Detti strumenti sono di supporto alle scelte didattiche, educative ed organizzative per la definizione e concretizzazione di curricula verticali che possano essere percorsi da ciascuno con moda-

¹ J. Delors, “Nell’educazione un tesoro”

² Scuola di Barbiana, “Lettera a una professoressa”

³ Articolo 1, comma 1, Legge 13 luglio 2015. n. 107

lità diversificate in relazione alle caratteristiche personali. Si tratta di “cucire un vestito su misura per ciascuno” con attenzione e cura, per cui le forme di flessibilità dell’autonomia scolastica costituiscono la “cassetta degli attrezzi” per promuovere “(...) *il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione*”⁴.

Gli atti formali di documentazione, condivisione e valutazione delle scelte dell’autonomia scolastica, quali ad esempio il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PdM) nonché quelli di “personalizzazione” dei percorsi, devono essere coerenti ed essenziali, senza sovrapposizioni che facciano perdere di vista il fine ultimo della progettazione: il successo formativo di tutti. Quando allo strumento si attribuisce un valore tale da identificarlo quasi con il fine, si rischia di assistere ad una scuola che tende a categorizzare e modellizzare, non attribuendo il giusto spazio alla riflessione professionale, collegiale e ai percorsi di ricerca azione nel contesto di riferimento.

La scuola ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino: *“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido”*⁵.

Anche la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013, con la quale si dava diffusione del documento del Ministro pro-tempore presentato in occasione del Seminario nazionale *“La via italiana all’inclusione scolastica. Valori, problemi e prospettive”*, rientrava in un’ottica di attenzione al singolo alunno: cogliendo il dibattito internazionale in corso fra i Paesi con una diversa dimensione culturale di inclusione rispetto all’Italia e introduceva nel panorama del nostro sistema di educazione e di istruzione la definizione di BES che l’OCSE de-

⁴ Articolo 1, Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275

⁵ Aforisma attribuito a Albert Einstein

finisce *Special Education Needs*. L'intento era indurre il personale scolastico ad una maggiore presa in carico anche degli studenti che non fruissero delle tutele della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, attraverso il riconoscimento del disagio, anche temporaneo, fisico, psicologico, economico o sociale e la conseguente realizzazione di percorsi di flessibilità e di pratiche di individualizzazione e di personalizzazione nella progettualità educativa e didattica. La citata nota suggeriva alcuni fra gli strumenti di progettazione, condivisione e documentazione ritenuti adeguati al perseguimento del successo formativo degli alunni con BES che, per diverse cause, manifestassero varie forme di disagio/svantaggio. La documentazione proposta, seppur utile a condividere scelte e finalità, ha spesso appesantito l'attività scolastica tanto da essere intesa da molti docenti alla stregua di meri processi burocratici, rischiando così di rafforzare la percezione dei genitori che tali atti e procedure possano assicurare un diverso livello di presa in carico di alcuni alunni; in realtà l'impegno della funzione docente deve essere equo e di qualità per tutti e, per questo, diversificato secondo i diversi bisogni educativi di ciascuno: *“Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”*⁶. Il docente è chiamato a svolgere la propria professione affinché tutti e ciascuno raggiungano il successo formativo nella ricchezza e opportunità di essere parte di un gruppo classe che fruisce del valore aggiunto di un ambiente di apprendimento e di socializzazione educativa. Guardare la classe solo come un insieme di singole persone tralascia la dimensione sociale e l'acquisizione di importanti competenze relazionali strettamente connesse con la sfera dell'autonomia, della responsabilità e della capacità di saper *“prendersi cura”*: *I care* di Don Milani. Si tratta di non *ridurre* i traguardi da raggiungere, nell'ambito degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e formazione, ma di favorire, progettare ed accompagnare percorsi diversi, affinché ne sia garantito il loro conseguimento. Già nel 2013 con nota prot. n. 2563 del 22 novembre, questo Ministero ha sentito la necessità di sottolineare come la personalizzazione degli apprendimenti, la valo-

⁶ Scuola di Barbiana. “Lettera a una professoressa”

rizzazione delle diversità e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno fossero garantiti, prima di tutto dalla Costituzione, ma anche dalle disposizioni di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275 a cui la circolare n. 8/2013 offriva alcuni strumenti di lavoro a disposizione dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento. L'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, del resto, comporta scelte condivise dalla comunità educante, maturate nei luoghi di partecipazione, riflessione e formalizzazione previsti dalla normativa quali, ad esempio, il collegio dei docenti, il *team* docenti e il consiglio di classe, oltre che l'adozione di strumenti e di tempi per la progettazione curricolare, sia per il singolo alunno, che per la classe e per la scuola.

È evidente, per quanto detto, che il dirigente scolastico assume un ruolo determinante per la qualità dell'offerta formativa: egli, infatti, nello svolgimento della sua funzione esplica "(...) *autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane*" per effettuare scelte che assicurino il perseguimento "*della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza ed efficacia del servizio scolastico*"⁷. Tale ruolo si manifesta anche tramite il riconoscimento dei luoghi essenziali di scelta, partecipazione e condivisione, quali gli organi collegiali, nonché nella possibile semplificazione ed essenzialità degli strumenti di progettazione e di riflessione, con un utilizzo funzionale dei documenti, ad esempio verbali e delibere. È possibile quindi favorire un'utile razionalizzazione che serva a riconoscere e valorizzare le risorse professionali e strumentali, a ridurre la sovrapposizione di interventi e di documentazione, talvolta, fra loro, anche poco coerenti, nella relazione tra l'agito e il dichiarato. Quanto detto affinché i docenti possano dedicare la propria professionalità per ricercare e approntare ambienti di apprendimento in grado di perseguire il successo formativo per tutti, evitando adempimenti talvolta avulsi dalla didattica e dalla promozione dell'apprendimento nel rispetto dei ritmi di crescita e delle inclinazioni di ciascuno. Tutto ciò ponendo in essere le profonde potenzialità delle dinamiche relazionali dove le diversità sono utili strumenti di

⁷ Articolo 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 1 del Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59

crescita, aiuto reciproco, fondamenta per la costruzione dell'identità personale e del gruppo classe.

È necessario riavviare un confronto professionale che superi la tendenza a distinguere in categorie le specificità di ognuno, con il rischio di attuare la personalizzazione prevalentemente mediante l'utilizzo di strumenti burocratici e di mero adempimento per sviluppare, invece, proposte che tengano conto della complessità, della eterogeneità e delle opportunità formative delle classi. La Legge 13 luglio 2015, n. 107 e i successivi Decreti legislativi hanno rilanciato l'autonomia scolastica, con nuove risorse e modalità organizzative, per rispondere realmente alle esigenze educative, di istruzione e di formazione di un territorio. La finalità è quella di promuovere il "fare scuola di qualità per tutti". Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni delle classi, quanto pensare alla classe, come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti.

Ogni singola realtà scolastica può essere considerata come un laboratorio permanente di ricerca educativa e didattica nella quale, in un percorso di miglioramento continuo, il personale scolastico trova riconoscimento e crescita professionale adeguati alle sfide sempre più complesse che si presentano.

Oggi il contesto normativo è notevolmente modificato: si è assistito ad un' importante crescita culturale e sono stati introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse professionali, economiche e strutturali affinché a ciascuno sia data la possibilità di vedersi riconosciuto nei propri bisogni educativi "normali", senza la necessità di ricorrere a documenti che attestino la problematicità del "caso", fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge n.104/1992 e dalla Legge n.170/2010. I docenti e i dirigenti che contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le etichette e, senza la necessità di avere alcuna classificazione "con BES" o di redigere Piani Didattici Personalizzati, riconoscono e valorizzano le diverse normalità, per individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a

favorire l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno loro affidato. In questa dimensione la soluzione al problema di un alunno non è formalizzarne l'esistenza, ma trovare le soluzioni adatte affinché l'ostacolo sia superato.

Dopo aver per tanti anni acquisito una sensibilità legata all'individuazione e alla gestione dei Bisogni Educativi Speciali, ora le nostre comunità educanti possono andare oltre: progettare modi nuovi di fare scuola che aiutino ciascuno a scoprire e a far crescere le proprie competenze e capacità, maturare la consapevolezza che "apprendere" è una bellissima opportunità fortemente legata alla concretezza e alla qualità della vita. La dispersione non va recuperata, ma evitata: lo studente che trova nella scuola risposte ai propri bisogni educativi, di istruzione e di espressione personale, non andrà incontro a insuccesso, demotivazione e infine abbandono.

Si ritiene, quindi, necessario, in previsione del rinnovo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, proporre alle SS.LL. di avviare nei collegi docenti, nei dipartimenti disciplinari, nei consigli di classe e di interclasse, una riflessione sull'evoluzione del contesto normativo ed organizzativo della scuola italiana, anche dando impulso a momenti di scambio professionale per la valorizzazione delle competenze e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione didattica.

In continuità con il processo di partecipazione già avviato da questo Ministero, le istituzioni scolastiche potranno, attraverso la condivisione della presente nota, operare nell'ottica descritta di semplificazione, ottimizzazione delle procedure e valorizzazione della professionalità docente. Tutto ciò al fine di elaborare curricoli verticali e di assicurare la predisposizione di ambienti di apprendimento coinvolgenti e partecipati oltre che di scelte didattiche efficaci ed ineludibili per far crescere nuove generazioni di cittadini consapevoli, ciascuno con i propri talenti, capacità e competenze, che prendano in carico il cambiamento sostenibile del Paese per un futuro migliore.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Rosa De Pasquale

NORMATIVA di RIFERIMENTO

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

- Legge 118/1971: Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
- Legge 517/1977: Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
- Legge 104/1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- D.P.R. 24 febbraio 1994: Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
- Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
- ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute - OMS
- D.M. 331/1998: Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola
- D.M. 141/1999: Formazione Classi con alunni in situazione di handicap
- D.P.R. 275/1999: Regolamento dell'Autonomia scolastica
- Nota MIUR 33472 del 24 agosto 2009: Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
- Legge 170/2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- D.M. 5669/2011: Linee guida disturbi specifici di apprendimento
- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012: Strumenti d'intervento per gli alunni con BES
- C.M. 8 del 6 marzo 2013: Indicazioni operative per l'applicazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012
- Nota MIUR 2563 del 22 novembre 2013: Chiarimenti sulla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012

- Nota MIUR 4089 del 15 giugno 2010: Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
- C.M. 301 del 8 settembre 1989: Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo
- C.M. 205 del 26 luglio 1990: La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale
- C.M. 73 del 2 marzo 1994: Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola
- Legge 40/1998: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 36
- Legge 53/2003: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
- Legge 289/2002 (Finanziaria 2003), art. 35, c. 7
- D.P.C.M. 185/2006: Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap
- Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1, c. 605, lettera b
- Legge 122/2010 (Conversione in legge del decreto legge 78 /2010) art.10, c. 5
- C.M. 24 del 1° marzo 2006: Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
- Nota MIUR 4233 del 19 febbraio 2014: Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri (*aggiornamento delle precedenti*)
- D.Lgs. 66/2017: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (art. 1, commi 180-181, lettera c, Legge 107/2015)
- D.M. 742/2017: Certificazione Competenze Primaria e Primo Ciclo e Allegati
- D.Lgs. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (art. 1 cc. 180 e 181, lettera i, Legge 107/2015)
- D.M. 741/2017: Esame di stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione
- Nota MIUR 2936 del 20 febbraio 2018: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento prove INVALSI
- Nota MIUR 312 del 9 gennaio 2018: Linee Guida per la Certificazione delle Competenze nel primo ciclo di istruzione
- Nota MIUR 1143 del 17 maggio 2018: L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2019
presso la Tipografia Bandecchi & Vivaldi di Pontedera